



ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI AUTORITA' ECCLESIASTICA

Al Presidente

COMUNICATO

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

Roma, 31 marzo 2022

Il Decreto-legge n. 24/2022, entrato in vigore il 25 marzo u.s. dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha regolamentato, dal 1° aprile fino al 15 giugno 2022, la *cessazione dello stato di emergenza* a seguito della nota epidemia da Covid-19.

Queste le decisioni stabilite nel Decreto, all'art. 8 (*obblighi vaccinali*) per il settore della scuola.

- 1) Dal 1° aprile **resta valido per tutto il personale della scuola l'obbligo vaccinale** e i responsabili delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, devono provvedere ad accertarne il rispetto.
- 2) Il personale dirigente e il personale ATA, **anche se NON VACCINATO**, rientra in servizio e riprende le normali attività, dato che, si presume, non svolge le proprie funzioni "a contatto con gli alunni".
- 3) Il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, appartenente al sistema nazionale dell'istruzione (statali e paritarie), delle scuole non paritarie e dei centri per l'infanzia, **qualora non vaccinato, non può svolgere le proprie funzioni didattico-educative "a contatto con gli alunni"**, posto che **"la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati"**.
- 4) **I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche non statali "provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato."** Tali contratti è bene indichino come termine "fino al rientro in servizio del sostituito nelle mansioni proprie e comunque non oltre il 15 giugno 2022", ad evitare che se il docente si vaccina prima si debba retribuire il supplente fino al 15 giugno 2022.
- 5) **Mentre il dovere di accertare l'obbligo vaccinale dei docenti è posto a carico sia dei dirigenti scolastici, sia dei responsabili delle istituzioni scolastiche non statali, in caso di accertamento dell'inadempimento è posto esclusivamente a carico del "dirigente scolastico", e non anche dei responsabili delle istituzioni scolastiche non statali, "l'obbligo di utilizzare il docente inadempiente (= non vaccinato) in attività di supporto alla istituzione scolastica".**
- 6) **Nulla è stabilito in maniera specifica per l'utilizzazione del docente "inadempiente" (= non vaccinato) nelle strutture scolastiche a gestione privata, le quali, se obbligate, si vedrebbero costrette a retribuire due docenti sullo stesso posto di lavoro: il che risulterebbe palesemente inaccettabile, oltre che ingiusto, a fronte del fatto che, come ribadito pubblicamente dal MI, nessun rimborso è previsto dal decreto per queste eventuali maggiori spese, nonostante la disposizione dell'art. 8, comma 5 del provvedimento.**
- 7) **La Circolare del Ministero dell'Istruzione, emanata il 28/03/22, nulla ha chiarito su questi aspetti molto critici del decreto, dando spazio, per le scuole non statali, paritarie e non, ad un grande disagio e a tanta confusione.**
- 8) **Al momento, per i gestori delle scuole si aprono due prospettive:**
 - a) **Far rientrare in servizio i docenti non vaccinati, adibendoli, se possibile, a servizi di supporto scolastico anche con mansioni inferiori rientranti nella categoria impiegatizia, confidando in un "rimborso retributivo" da ipotizzarsi in sede di conversione in legge da parte del Parlamento;**
 - b) **Dichiarare l'impossibilità di un utilizzo proficuo del docente non vaccinato (*ad impossibilia nemo tenetur*); di conseguenza mantenere l'attuale stato di sospensione dal servizio senza retribuzione, rischiando, in caso di vertenza, di erogare al dipendente la retribuzione non corrisposta.**

P. Francesco Ciccimarra